



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011884 - 31/10/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 31 OTT. 2016

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di NAPOLI NORD
Via Armando Diaz, 89
80131 Aversa (CE)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 305/2016_ diritti di lettorato attivo delle STP

In relazione al quesito del 24 ottobre 2016, con il quale si chiede se una STP iscritta nell'albo di codesto Ordine, costituita da soci professionisti iscritti nell'albo di un altro Ordine territoriale, possa esercitare il diritto di voto per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, si osserva quanto segue.

In considerazione delle previsioni dell'art. 12, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 139/2005 secondo le quali il Consiglio dell'Ordine *"stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco, ..."* e dell'art. 19, comma 2, il quale si dispone che *"l'Assemblea generale degli iscritti nell'Albo e nell'elenco per l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo, accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori, ha luogo nel mese di novembre di ogni anno"*, in precedenti riposte del Pronto Ordini si è ritenuto che le STP sono soggette al versamento della quota d'iscrizione e del contributo annuale e che siano legittimate a partecipare all'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Le disposizioni richiamate fanno riferimento non solo agli iscritti nell'albo, ma anche alla più ampia platea di soggetti iscritti nell'elenco speciale, riferendo in tal modo il termine di "iscritto" all'appartenenza all'Ordine. Non altrettanto può dirsi con riferimento al diritto di elettorato attivo in quanto l'art. 9, comma 4 dell'ordinamento professionale fa esclusivo riferimento agli iscritti nell'Albo. Tale stringente definizione rende difficile estendere il diritto di voto alle STP che ai sensi dell'art. 8 del DM 34/2013 sono iscritte non nell'Albo, ma in una sezione speciale dello stesso.

Al di là del dato letterale, sembra necessario sottolineare, richiamando l'art. 48 della Costituzione, il carattere personale del diritto di voto, l'impossibilità di delegarlo e l'impossibilità di esprimere voti plurimi.

In questa sede, inoltre, non si può tralasciare di sottolineare la incompletezza della disciplina delle STP contenuta nell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e nel DM 34/2013, che nulla dispongono in merito ai diritti di elettorato attivo e passivo delle STP, ed evidenziare, invece, che in presenza di una

disciplina organica delle società tra avvocati, l'art. 33 del D.Lgs. 96/2001 ha previsto espressamente che "la società tra avvocati non ha diritto di elettorato né attivo, né passivo".

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di dover escludere che le STP possano esercitare i diritti di elettorato attivo in sede di rinnovo dei Consigli degli Ordini.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione

